

VCO TRASPORTI S.R.L.
Via Olanda 55
28922 – Verbania (VB)
c.f. e p.iva: 01792330035

Capitolato Tecnico di Polizza
Responsabilità Civile per Amministratori, Sindaci,
Dirigenti ed altri organi aziendali (D&O)
LOTTO 5 CIG 6749331C20

GBS SpA
General Broker Service
Sede di Milano
20123 Milano - via F. Petrarca, 4
Tel +39 02 454774.50 - Fax +39 02 454774.74pbx
PEC: unitmi@pec.gbsspa.it

Sommario

Definizioni	4
(a) Amministratore, Sindaco, Dirigente;.....	4
(d) Rappresentante in società partecipate	4
L'espressione Assicurato non include i revisori, i curatori fallimentari, i liquidatori giudiziari o volontari, amministratori giudiziari, amministratori fiduciari, creditori ipotecari e chiunque altro non sia dipendente dalla Società.	4
La definizione di dipendente non comprende amministratori non esecutivi, consulenti, appaltatori, commercialisti o legali esterni, personale distaccato od agenti.....	5
(a) non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli;.....	7
a condizione che la stessa:	7
Sezione 1 – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale	9
1. Prova del contratto	9
2. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	9
3. Forma delle comunicazioni del Contraente all'Assicuratore	9
4. Variazioni del rischio.....	9
5. Buona fede.....	9
6. Oneri fiscali	10
7. Foro competente.....	10
8. Rinvio alle norme di legge	10
9. Durata del contratto	10
10. Elementi per il calcolo del premio	10
11. Coassicurazione e Delega.....	10
12. Clausola Broker.....	10
13. Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio	11
14. Recesso in caso di sinistro.....	11
15. Assicurazione presso diversi assicuratori	11
16. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
17. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	12
18. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	12
19. Estensione territoriale	12
20. Obblighi di riservatezza e segretezza	12
21. Modifiche dell'assicurazione	12
Sezione 2 – Norme che regolano l'Assicurazione RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti	12
22. Oggetto dell'assicurazione.....	12
23. Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni.....	13
24. Validità temporale delle garanzie - principio di "claims made"	14
25. Offerta pubblica di titoli	14
26. Controllate estere.....	14
27. Costituzione e acquisizione di nuove società controllate.....	14
28. Periodo di osservazione	15
29. Periodo di osservazione a favore degli Amministratori, Sindaci, Dirigenti o altri organi aziendali cessati	15
30. Errori nella gestione dei rapporti di lavoro	15
31. Costi di difesa di emergenza	15

32.	Procedimenti di estradizione	15
33.	Illegittima costituzione societaria	16
34.	Massimale e ripartizione	16
Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri.....		16
35.	Ordine dei pagamenti	16
36.	Comunicazione delle richieste di risarcimento	17
37.	Circostanze alle quali potrebbero conseguire richieste di risarcimento.....	17
38.	Richieste di risarcimento correlate	17
39.	Gestione della difesa.....	17
40.	Anticipo dei costi di difesa e dei costi di ripristino della reputazione	18
41.	Transazione	18
42.	Surroga e recuperi	18
Disposizioni finali		19
Dichiarazioni		19
Allegato A – Massimali assicurati.....		20
Allegato B – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento		20

Definizioni

AMMINISTRATORE, SINDACO, DIRIGENTE O ALTRO ORGANO AZIENDALE

Persona fisica che è stata, è o sarà amministratore, sindaco, dirigente o altro organo aziendale della Società nominato ai sensi di legge od in virtù dello statuto, atto costitutivo od analoghi atti societari (compresi i soggetti indicati negli articoli 2380 bis e s.s. del c.c., 2409 octies e s.s. del c.c., 2409 sexiesdecies e s.s. del c.c., e le figure equivalenti in qualunque altro ordinamento giuridico).

Qualsiasi:

- (a) Amministratore, Sindaco, Dirigente;
- (b) dipendente, ma esclusivamente nel caso in cui:
 - (i) sia co-imputato con un Amministratore, Sindaco, Dirigente o,
 - (ii) la richiesta di risarcimento riguarda un Atto illecito commesso nell'ambito di funzioni manageriali o di supervisione o,
 - (iii) sia coinvolto in un procedimento giudiziario volto ad accertare la sua responsabilità in qualità di amministratore di fatto;
 - (iv) sia stato designato quale Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - (v) sia stato designato quale responsabile della privacy ai sensi del d.lgs 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - (vi) sia stato designato quale responsabile della redazione dei documenti contabili ai sensi della legge 262/2005 e successive modifiche e/o integrazioni
- (c) coniuge, convivente, rappresentante legale o erede dei soggetti indicati alle lettere (a), e (b) relativamente alla lettera E dell'oggetto dell'assicurazione;
- (d) Rappresentante in società partecipate
- (e) qualunque membro dell'Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni
- (f) qualunque amministratore di fatto, intendendosi con tale termine qualsiasi persona fisica che, seppur in mancanza di un'investitura formale, svolga per una qualsiasi delle Società, attività di natura gestoria riservata per legge agli amministratori di diritto. Per amministratore di fatto si intende anche qualunque "shadow director", come definito in base alla sezione 741 del Companies Act britannico del 1985 o altre leggi analoghe in altri paesi.

L'espressione Assicurato non include i revisori, i curatori fallimentari, i liquidatori giudiziari o volontari, amministratori giudiziari, amministratori fiduciari, creditori ipotecari e chiunque altro non sia dipendente dalla Società.

ASSICURATO

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTIVITA'	Quella svolta in qualità dall'Assicurato per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
ATTO ILLECITO	Qualsiasi: (a) reale o presunta violazione di doveri, negligenza, errore, omissione o dichiarazione falsa o fuorviante, errore nella gestione dei rapporti di lavoro commessi da un Assicurato nell'esercizio delle proprie funzioni; (b) qualsiasi altra pretesa avanzata nei confronti di un Assicurato esclusivamente in funzione della posizione ricoperta.
BROKER	La G.B.S. General Broker Service SpA (in seguito detta più semplicemente Broker).
CONTRAENTE	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.
COSTI DI DIFESA	Qualsiasi onorario e/o spesa necessaria sostenuta con il consenso scritto dell'Assicuratore per le indagini, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di un Assicurato. I costi di difesa sono prestati sulla base del disposto dell'articolo 1917, comma 3, del codice civile italiano e sono pari ad una somma non superiore al 25% del massimale di polizza.
COSTI DI INDAGINE	Qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta con il consenso scritto dell'Assicuratore per ottemperare alla richiesta ufficiale di partecipazione ad un'Indagine.
DIPENDENTE	Qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente a tempo pieno, part-time, stagionale o interinale della Società in quanto tale. La definizione comprende altresì qualsiasi altra persona fisica considerata dipendente della Società ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano. La definizione di dipendente non comprende amministratori non esecutivi, consulenti, appaltatori, commercialisti o legali esterni, personale distaccato od agenti.
ERRORI NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO	Qualsiasi: (a) licenziamento senza giusta causa; (b) ingiusta mancata assunzione o promozione; (c) non corretta prospettazione della posizione lavorativa; (d) violazione delle norme in tema di discriminazione; (e) molestie sessuali, mobbing o qualsiasi altra molestia nell'ambiente di lavoro; (f) diffamazione; (g) sofferenza psicologica inflitta; commessa o che si ritiene sia stata commessa colposamente da un Assicurato nei confronti di un Dipendente della Società.

FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDAGINE	Qualsiasi procedimento promosso da una pubblica autorità avente ad oggetto l'attività della Società e riguardante l'operato dell'Assicurato in qualità di Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale della Società, ma che non è volto ad accertare profili di responsabilità a carico dello stesso.
MODIFICHE RILEVANTI	<p>Uno qualsiasi dei seguenti eventi:</p> <p>(a) la fusione del Contraente od il trasferimento di tutte o la maggior parte delle sue attività ad un altro soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto;</p> <p>(b) l'acquisizione da parte di un soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto, del controllo del Contraente così come definito dall'art. 2359 del codice civile;</p> <p>(c) l'insolvenza, la richiesta di ammissione o l'ammissione del Contraente a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale.</p>
ORGANO AZIENDALE	Qualunque assicurato.
PERDITA PATRIMONIALE	Qualsiasi somma per la quale gli Assicurati siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più richieste di risarcimento in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell'Assicuratore (ed i costi di difesa inerenti). Per contro perdita patrimoniale non comprende: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo non compensativi, imposte e qualsiasi somma per la quale l'Assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili per legge.
PERIODO ASSICURATIVO	Durata della copertura ai fini dell'applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale ad una annualità fatto salvo dove diversamente indicato.
PERIODO DI OSSERVAZIONE	Il periodo di tempo aggiuntivo indicato alla voce "Estensioni", durante il quale l'Assicurato può comunicare all'Assicuratore per iscritto una Richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta durante il Periodo di osservazione ma avente ad oggetto esclusivamente un Atto illecito commesso antecedentemente alla scadenza del Periodo di assicurazione.
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
RAPPRESENTANTE IN SOCIETÀ PARTECIPATE	Qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale della Società che agisce in qualità di Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale (o loro equivalente in altri ordinamenti giuridici) di una Società partecipata in seguito ad una nomina da parte della Società.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO	Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto da un terzo, diverso dalla Società o da un Assicurato, volta ad ottenere il risarcimento di una perdita patrimoniale conseguente ad un atto illecito commesso da un Assicurato, nonché qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, regolamentare o arbitrato promosso in conseguenza di un atto illecito commesso da un Assicurato oppure qualsiasi comunicazione scritta mediante la quale si richiede in via ufficiale la partecipazione dell'Assicurato ad un'Indagine.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	Il Contraente e le società controllate
SOCIETA' CONTROLLATA	Qualsiasi società in cui il Contraente esercita il controllo così come previsto dall'art. 2359 del codice civile, a condizione che la stessa: <ul style="list-style-type: none"> (a) non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli; (b) non sia quotata in alcuna borsa valori; (c) non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni; (d) non sia in liquidazione o qualsivoglia procedura concorsuale; (e) non abbia patrimonio netto negativo. Una società cesserà di essere considerata Società controllata ai sensi della presente polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate.
SOCIETA' PARTECIPATA	Qualsiasi entità: <ul style="list-style-type: none"> (a) no profit [costituita dalla Società ed amministrata statutariamente dai suoi Dipendenti o Amministratori]; (b) qualsiasi entità diversa da quella di cui alla lettera (a), in cui la Società detenga una quota di capitale sociale compresa tra il 5% ed il 50%; (c) qualsiasi entità diversa da quella di cui alla lettera (a), in cui la Società detenga una quota di capitale sociale inferiore al 5% a condizione che sia espressamente indicata in un'appendice alla presente polizza, a condizione che la stessa: <ul style="list-style-type: none"> (i) non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli o (ii) non sia quotata in alcuna borsa valori e (iii) non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni E (iv) non sia una Società controllata. Una società cesserà di essere considerata Società partecipata ai sensi della presente polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni indicate sopra.
SOSTANZE INQUINANTI	Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, o proprietà termica contaminante, e i rifiuti ad eccezione di quelli speciali, tossici e ospedalieri.

**SPESE PER IL RIPRISTINO
DELLA REPUTAZIONE**

Qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il consenso scritto dell'Assicuratore, per un consulente in pubbliche relazioni incaricato di studiare una campagna pubblicitaria volta mitigare i danni causati alla reputazione personale da una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza di cui i media, o altre fonti di informazioni, abbiano dato un obiettivo resoconto.

**UBICAZIONE DEL
RISCHIO**

Ovunque si svolgano le attività del Contraente / Assicurato.

Sezione 1 – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale

1. Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

2. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dall'Assicuratore, a modifica, variazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente l'Assicuratore rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di importo.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico dell'Assicuratore ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui l'Assicuratore di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

3. Forma delle comunicazioni del Contraente all'Assicuratore

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati all'Assicuratore o al Broker a cui è assegnata la polizza.

Analoga procedura adotta l'Assicuratore nei confronti del Contraente.

Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati dell'Assicuratore sono validi, senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale dell'Assicuratore.

4. Variazioni del rischio

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modifichino il rischio, sia in aumento che in diminuzione, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione scritta all'Assicuratore.

Gli aggravamenti di rischio non noti e/o non accettati dall'Assicuratore potranno comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio, invece, l'Assicuratore è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

5. Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto

dell'Assicuratore, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza dell'Assicuratore o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

6. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

7. Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

8. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

9. Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita. Si conviene che l'Assicuratore si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore – per un periodo massimo di **180 giorni** – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso anticipato in via provvisoria.

Ciascuna delle parti ha inoltre la facoltà di rescindere il contratto, in occasione di ciascuna scadenza anniversaria intermedia, mediante preavviso scritto, da inviarsi all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza considerata.

È infine data facoltà all'Ente, verificata la sussistenza delle ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse, di chiedere il rinnovo del contratto per un periodo pari a quello originale, in applicazione alla normativa vigente (D.lgs. 163/2006 art. 57).

10. Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'*Allegato (prospetto di offerta)*; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'*Allegato (prospetto di offerta)*.

11. Coassicurazione e Delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dall'Assicuratore Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

12. Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte dell'Assicuratore;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare all'Assicuratore, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti all'Assicuratore, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberato ai sensi dell'art. 1901 C.C. L'Assicuratore delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;

- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dall'Assicuratore. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "pagamento del premio";
- che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse e il broker incaricato, o in mancanza, secondo la media delle commissioni riconosciute al broker per analoghi contratti, da almeno 5 imprese con le quali lo stesso ha già stipulato accordi. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dall'Assicuratore assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker: il Broker intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l'Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

13. Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità annuale, l'Assicuratore si impegna, entro il termine di 60 gg. dalla data di scadenza della rata annuale di premio ed a seguito di richiesta scritta da parte del Contraente o del Broker, a fornire agli stessi i dati afferenti l'andamento sinistri del rischio oggetto del presente capitolato; detto termine viene elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto.

In particolare l'Assicuratore è tenuta a fornire elenco dettagliato di tutti i sinistri denunciati nel periodo di riferimento suddivisi in:

- Sinistri denunciati
- Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato)
- Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva)
- Sinistri senza seguito.

14. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicuratore o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni con lettera Raccomandata A.R.. In tale ipotesi l'Assicuratore, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

15. Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare all'Assicuratore eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato

16. Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3 comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o dell'Assicuratore Poste italiane Spa, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

17. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dall'Assicuratore vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

18. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente e siano avvenute in buona fede.

19. Estensione territoriale

La presente assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero escluso USA e Canada.

20. Obblighi di riservatezza e segretezza

L'Assicuratore ha l'obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30-6-2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.

21. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Sezione 2 – Norme che regolano l'Assicurazione RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez.1)
L'eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

22. Oggetto dell'assicurazione

A) Responsabilità Civile Personale

L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato per conto dell'Assicurato le Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un atto illecito dell'Assicurato e presentata, per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (qualora applicabile), escluso il

caso in cui l'Assicurato sia indennizzabile o sia stato indennizzato dalla Società in virtù di un obbligo di legge o di contratto

B) Rimborso alla Società

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società per le perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un atto illecito dell'Assicurato e presentata, per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (qualora applicabile) ma solo nella misura in cui la Società abbia tenuto indenne l'Assicurato.

C) Costi di indagine

L'Assicuratore pagherà i costi di indagine sostenuti dall'Assicurato in seguito a un'Indagine iniziata per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (qualora applicabile).

D) Spese per il ripristino della reputazione

L'Assicuratore pagherà inoltre le spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una richiesta di risarcimento rientrante nelle lettere A, B e C che precedono.

E) Coniuge, conviventi, legale rappresentate ed Eredi

L'Assicuratore pagherà le perdite patrimoniali subite dal coniuge, convivente, legale rappresentante o erede dell'Assicurato, derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un atto illecito dell'Assicurato e presentata per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (qualora applicabile).

La presente estensione non opera per la responsabilità propria, del coniuge o persona convivente dell'Assicurato, nei confronti dei terzi.

F) Rappresentanza in Società Partecipate

L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato, per conto di qualsiasi rappresentante in società partecipate, le perdite patrimoniali conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il periodo di assicurazione e relativa ad un atto illecito commesso dal rappresentante in società partecipate nello svolgimento del proprio incarico nell'ambito della Società partecipata.

23. Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Ai sensi della presente polizza l'Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento per perdite patrimoniali riconducibili a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile a:

- a. conseguimento da parte di un Assicurato di qualsiasi profitto o vantaggio a cui lo stesso non avesse legalmente diritto;
- b. azioni, errori, omissioni dolose o violazioni dolose di disposizioni legislative da parte di un Assicurato. Le esclusioni di cui ai precedenti punti a. e b. opereranno esclusivamente nel caso in cui quanto indicato sia confermato mediante sentenza passata in giudicato, arbitrato od altro provvedimento definitivo, od in seguito ad ammissione da parte dell'Assicurato.
- c. qualsiasi fatto o circostanza reale o presunta da cui, antecedentemente alla data di continuità della polizza, un Assicurato avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una richiesta di risarcimento;
- d. qualsiasi controversia pendente o richiesta di risarcimento ricevuta antecedentemente alla data di decorrenza della presente polizza o che sia conseguenza diretta o indiretta o abbia ad oggetto i medesimi fatti delle stesse.

Ai sensi delle precedenti lettere c. e d., l'espressione "controversia" significa qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo o regolamentare o qualsiasi indagine, esame, inchiesta, arbitrato o decisione giudiziaria.

- e. infortuni, malattia, sofferenza psicologica (eccezion fatta per gli errori nella gestione dei rapporti di lavoro);
- f. danni a, distruzione o perdita d'uso di beni mobili ed immobili, ivi incluso l'ambiente (eccezion fatta per i costi di difesa relativi ad una richiesta di risarcimento derivante dalla dispersione di sostanze inquinanti con un sottolimito pari al quello indicato nella tabella di cui al successivo Allegato A;
- g. responsabilità amministrativa ed amministrativo-contabile dell'Assicurato. Tale esclusione è applicabile unicamente alle Società a partecipazione pubblica;
- h. cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of

Foreign Assets Control” del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America). Ai fini della presente esclusione si conviene che l’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall’ONU, dall’Unione Europea o dagli Stati Uniti d’America, oppure al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica;

- i. perdite pecuniarie derivanti dall'esercizio, da parte della Società, da parte di Società Collegate o degli Assicurati, di specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissioni relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della Contraente.

Si precisa infine che la presente polizza non copre in alcun modo danni, diretti o indiretti, che sono assicurabili da altre polizze come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, Incendio, RCT/O, RC Inquinamento e Infortuni. Nessun atto illecito, stato soggettivo o scopo di un Assicurato, inoltre, potrà essere attribuito ad un altro Assicurato al fine di determinare l’applicazione delle esclusioni di cui alle precedenti lettere a. e b. al presente articolo.

24. Validità temporale delle garanzie - principio di “claims made”

La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicurati e comunicate per iscritto all’Assicuratore durante il Periodo assicurazione, o il Periodo di osservazione (qualora applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti illeciti denunciati ad un altro Assicuratore.

25. Offerta pubblica di titoli

Qualora durante il Periodo di assicurazione il Contraente o qualsiasi Società Controllata dovesse effettuare un’offerta pubblica o privata di titoli, o i cui titoli dovessero essere quotati o negoziati in qualsiasi mercato o borsa valori:

- (i) il Contraente dovrà fornire all’Assicuratore copia del prospetto e di ogni altro documento informativo preparato per l’offerta o quotazione, nonché ogni altro documento depositato o comunicazione inviata alle autorità competenti in materia non appena le stesse divengano di dominio pubblico; e
(ii) l’Assicuratore, preso atto di quanto sopra, avrà la facoltà di offrire una modifica della presente polizza al fine di ricompensare le Perdite patrimoniali causate da Atti illeciti commessi dagli Assicurati relativamente a quanto indicato al primo comma del presente articolo.

In tal caso la garanzia sarà operativa dalla data in cui la Contraente avrà pagato il premio addizionale richiesto dall’Assicuratore; effettuato il pagamento del premio, la Società Controllata continuerà ad essere considerata Società Controllata ai fini della presente polizza.

26. Controllate estere

La copertura fornita dalla presente polizza, in paesi esteri, opera, ove non diversamente regolamentato, a primo rischio nel caso in cui le Società controllate non abbiano acquistato una polizza locale oppure a secondo rischio, sulle polizze locali, nel rispetto della normativa vigente.

27. Costituzione e acquisizione di nuove società controllate

La definizione di Società Controllata è estesa a qualsiasi società costituita dal Contraente o della quale il Contraente acquisisce direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. successivamente alla data di decorrenza della polizza, a condizione che la stessa:

- non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli ovvero
- non sia quotata in alcuna borsa valori ovvero
- non abbia patrimonio netto negativo ovvero
- non sia in liquidazione ovvero
- non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni.

Una società cesserà di essere considerata Società Controllata ai sensi della presente polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate.

La presente estensione non è applicabile a qualsiasi Società Controllata ubicata in paesi soggetti alle direttive OFAC.

28. Periodo di osservazione

Nel caso in cui alla scadenza del periodo di assicurazione l'Assicuratore o il Contraente dovessero decidere di non rinnovare la polizza, il Contraente avrà diritto ad un periodo di osservazione a condizione che:

- non si sia verificata una modifica rilevante o,
- la Contraente non abbia rinnovato o sostituito la presente polizza con un'altra polizza che garantisce un'analoga copertura assicurativa.

Per fruire del periodo di osservazione, il Contraente deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza e deve versare entro 30 giorni dalla data di scadenza il premio addizionale calcolato secondo la tabella che segue:

- periodo di osservazione pari a 12 mesi: nessun premio addizionale;
- periodo di osservazione pari a 24 mesi: premio addizionale pari al 50% dell'ultimo premio annuo;
- periodo di osservazione pari a 36 mesi: premio addizionale pari al 75% dell'ultimo premio annuo;
- periodo di osservazione pari a 48 mesi: premio addizionale pari al 100% dell'ultimo premio annuo;
- periodo di osservazione pari a 60 mesi: premio addizionale pari al 120% dell'ultimo premio annuo.

29. Periodo di osservazione a favore degli Amministratori, Sindaci, Dirigenti o altri organi aziendali cessati

Nel caso in cui alla scadenza del periodo di assicurazione la polizza non dovesse essere rinnovata o sostituita con analoga copertura prestata da altro assicuratore, qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale che, antecedentemente alla scadenza del periodo di assicurazione, cessa di prestare la propria attività a favore della Società per ragioni diverse dalla revoca o licenziamento per giusta causa, avrà automaticamente diritto ad un periodo di osservazione gratuito della durata di 5 anni, decorrente dalla data di mancato rinnovo, per le richieste di risarcimento relative all'attività prestata.

30. Errori nella gestione dei rapporti di lavoro

L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato per conto dell'Assicurato le perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un errore nella gestione dei rapporti di lavoro dell'Assicurato e presentata per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (qualora applicabile).

Esclusivamente con riferimento alla presente estensione, la definizione di Assicurato è estesa a tutti i dipendenti della Società.

31. Costi di difesa di emergenza

Per costi di difesa di emergenza si intendono i costi di difesa sostenuti dall'Assicurato senza la preventiva approvazione dell'Assicuratore in relazione ad una richiesta di risarcimento allorquando, a causa di un'emergenza, non sia ragionevolmente possibile per l'Assicurato ottenere la previa autorizzazione scritta dall'Assicuratore. Resta in particolare convenuto che:

- i costi di difesa di emergenza che potranno essere sostenuti dall'Assicurato senza la preventiva approvazione dell'Assicuratore non potranno in ogni caso eccedere l'ammontare indicato nella successiva tabella di cui all'Allegato B;
- i costi di difesa di emergenza sono parte dei costi di difesa oggetto di copertura ai sensi dell'art. 1917 comma 3 del codice civile e non costituiscono pertanto un massimale separato.

32. Procedimenti di estradizione

Nei limiti indicati alla successiva tabella di cui all'Allegato B, la presente estensione copre:

I costi di difesa nell'ambito di procedimenti di estradizione

L'assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato di quanto quest'ultimo sia tenuto a pagare ad un legale qualificato per costi, spese e onorari (fatta eccezione per la remunerazione di qualsiasi Assicurato) sostenuti con la previa autorizzazione scritta dell'Assicuratore, da parte o per conto dell'Assicurato che agisce in tale veste, per contestare, resistere a, e/o difendersi da procedimenti di estradizione promossi nei confronti dell'Assicurato a seguito di uno dei seguenti eventi:

- ricevimento, da parte dell'Assicurato di una comunicazione scritta ufficiale, trasmessa dalle autorità statali competenti, che lo informi di una richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti oppure,
- l'esecuzione di un mandato di arresto nei confronti di tale Assicurato.

I procedimenti di estradizione includono, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualsiasi ricorso inerente ai provvedimenti di estradizione, qualsiasi procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale si contesti l'ambito territoriale rilevante ai fini della legge sull'extradizione, la contestazione o il ricorso relativi a qualsiasi decisione di estradizione adottata dalle autorità statali competenti, inclusa l'individuazione della cittadinanza rilevante in relazione ai procedimenti di estradizione, oppure le domande depositate presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo o tribunale analogo in relazione a procedimenti di estradizione.

- **Costi per Procedimenti di Estradizione**

Previo consenso scritto dell'Assicuratore, quest'ultimo corrisponderà alla Contraente la copertura dei costi per procedimenti di estradizione.

Per costi per procedimenti di estradizione si intendono costi, spese e onorari di qualsiasi consulente fiscale qualificato o consulente di pubbliche relazioni delle cui prestazioni professionali l'Assicurato si avvalga direttamente in relazione a procedimenti di estradizione promossi nei suoi confronti.

33. Illegittima costituzione societaria

L'assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun fondatore di società per le perdite patrimoniali derivanti da una richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti del Fondatore di società durante il Periodo di assicurazione e comunicata per iscritto all'Assicuratore in conformità alle condizioni della presente polizza per qualsiasi atto illecito commesso da tale fondatore di società nel corso della costituzione, ovvero avente per effetto l'illegittima costituzione della Contraente, di una Società Controllata o di qualsiasi entità giuridica che sarebbe diventata una Società Controllata se tale atto illecito non fosse stato commesso. Per fondatore di società si intende qualsiasi persona fisica diversa da

- un consulente esterno o
- altri soggetti la cui attività abituale consista nella costituzione di società,

e che

(a) abbia agito o agisca per conto della Società al fine di costituire la Contraente, una Società Controllata oppure un'entità giuridica che, nell'intenzione della Società, doveva o deve diventare una Società Controllata e

(b) sia stato o sia un Assicurato nel momento in cui ha compiuto le attività relative alla costituzione della Contraente o di una Società Controllata, oppure

(c) in caso di illegittima costituzione societaria, sarebbe diventata un Assicurato se la costituzione della società non fosse stata illegittima.

34. Massimale e ripartizione

Il massimale indicato alla successiva tabella di cui all'Allegato A, rappresenta in aggregato la somma massima che l'Assicuratore pagherà per tutte garanzie prestate all'Articolo 22 - Oggetto dell'assicurazione, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro gli Assicurati durante il periodo di assicurazione ed il periodo di osservazione (qualora applicabile).

I sotto limiti indicati nella medesima tabella, sono ricompresi e non in aggiunta al massimale di cui al precedente comma.

Escluso quanto previsto dall'Articolo 22 – Oggetto dell'assicurazione, garanzia C (Rimborso all'azienda), l'Assicuratore non ha alcun obbligo di effettuare pagamenti a favore o per conto della Società. Conseguentemente, nel caso in cui una richiesta di risarcimento dovesse riguardare sia fattispecie rientranti nell'oggetto della presente polizza, sia fattispecie escluse dalla stessa, la Società, gli Assicurati e l'Assicuratore faranno tutto quanto è in loro potere al fine di pervenire ad un'equa ripartizione tra gli stessi delle perdite patrimoniali e dei costi di difesa inerenti alle fattispecie sopra menzionate.

Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri

35. Ordine dei pagamenti

In caso di Perdita patrimoniale, derivante da una Richiesta di risarcimento per la quale è necessario effettuare

un pagamento ai sensi della presente polizza, l'Assicuratore dovrà prima di tutto pagare le perdite patrimoniali rientranti nella garanzia prestata dalle garanzie A e F dell'articolo 22 alla presente polizza. Il fallimento o l'insolvenza della Società o di qualsiasi Assicurato non potrà in alcun modo modificare le priorità di pagamento delle perdite patrimoniali rientranti nella presente polizza, tranne che ciò derivi da norme imperative di legge.

36. Comunicazione delle richieste di risarcimento

La copertura prestata dalla presente polizza opera solo ed esclusivamente per le Richieste di risarcimento:

- a. avanzate per la prima volta nei confronti di un Assicurato durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (qualora applicabile);
- b. comunicate per iscritto dall'Assicurato all'Assicuratore, per il tramite del Broker, non appena possibile e comunque:
 - durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione;
 - entro i trenta (30) giorni successivi alla cessazione del Periodo di assicurazione o al Periodo di osservazione a condizione che la comunicazione all'Assicuratore non avvenga oltre i trenta (30) giorni dalla data in cui l'Assicurato l'ha ricevuta.

37. Circostanze alle quali potrebbero conseguire richieste di risarcimento

Nel caso in cui, durante il periodo di assicurazione, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- il contestato, supposto o potenziale atto illecito;
- il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale atto illecito;
- l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
- una stima della perdita patrimoniale potenziale.

Nel caso in cui l'Assicuratore dovesse accogliere tale comunicazione, tutte le eventuali richieste di risarcimento comunicate a termini di polizza, e riconducibili a tali circostanze, saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

38. Richieste di risarcimento correlate

Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile al medesimo atto illecito o a più atti illeciti collegati o continuati, ovvero ad atti illeciti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti, saranno considerati un'unica richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli Assicurati, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Nel caso in cui l'Assicurato dovesse comunicare all'Assicuratore, a termini di polizza, una richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una richiesta di risarcimento precedentemente comunicata ovvero in qualsiasi modo riconducibile ad un atto illecito identico o correlato ad un altro atto illecito dal quale è derivata una richiesta di risarcimento precedentemente comunicata, la stessa sarà considerata come comunicata alla data della prima richiesta di risarcimento.

39. Gestione della difesa

L'Assicurato e la Società hanno il dovere di difendersi da qualsiasi Richiesta di risarcimento rientrante nell'oggetto della presente polizza. L'Assicuratore non ha alcun obbligo di difesa ma anticiperà i costi di difesa secondo le modalità previste dal successivo articolo 40 e avrà il diritto - previa comunicazione scritta - di associarsi con l'Assicurato e la Società nella difesa e/o nell'eventuale transazione di una richiesta di risarcimento.

In ogni caso l'Assicurato e la Società dovranno, a proprie spese, fornire all'Assicuratore tutta l'assistenza necessaria e attivarsi per porre in essere tutte le necessarie azioni per attenuare le conseguenze di una richiesta di risarcimento.

40. Anticipo dei costi di difesa e dei costi di ripristino della reputazione

L'Assicuratore anticiperà i costi di difesa, i costi di ripristino della reputazione ed i costi di indagine preventivamente approvati e sostenuti in relazione ad una richiesta di risarcimento rientrante nell'oggetto della presente polizza, prima della sua conclusione definitiva e man mano che vengono sostenuti.

In ogni caso l'Assicuratore non sarà tenuto ad anticipare tali costi nel caso in cui lo stesso abbia negato l'operatività della copertura assicurativa ovvero l'anticipo richiesto dovesse superare, per quanto riguarda i costi di difesa, quanto previsto dall'art. 1917, comma 3 C.C., per quanto riguarda le spese per il ripristino della reputazione ed i costi di Indagine, i sotto limiti indicati alla tabella di cui al successivo Allegato B.

In caso di disaccordo tra Assicurato ed Assicuratore in merito all'ammontare di tale anticipo, quest'ultimo anticiperà i costi sulla base di quanto ritiene equo ed appropriato. È comunque fatta salva la possibilità di concordare o definire un importo diverso sulla base dei principi contenuti nella presente polizza.

In ogni caso gli anticipi ricevuti dovranno essere rimborsati all'Assicuratore nel caso in cui l'Assicurato non ne avesse avuto diritto.

41. Transazione

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.

L'Assicuratore non potrà negare senza giusta causa il proprio consenso alla transazione o accordo giudiziale, a condizione che gli sia stato consentito di valutare la possibilità di associarsi con l'Assicurato e la Società nella difesa ed in qualsiasi discussione e negoziazione concernente tale transazione o accordo giudiziario. L'Assicuratore ha la facoltà di condurre indagini e previo consenso scritto dell'Assicurato può transare una Richiesta di risarcimento.

42. Surroga e recuperi

L'Assicuratore che ha effettuato pagamenti sulla base della presente polizza è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare degli stessi, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Nel caso in cui l'Assicuratore dovesse recuperare somme eccedenti i pagamenti effettuati sulla base della presente polizza, gli stessi saranno versati all'Assicurato previa deduzione dei costi sostenuti.

L'Assicuratore avrà inoltre il diritto di surroga nei confronti di un Assicurato nel caso in cui lo stesso abbia conseguito qualsiasi profitto o vantaggio al quale non avesse legalmente diritto, ovvero abbia commesso azioni, errori, omissioni o violazioni dolose di disposizioni.

Data / /

L'Assicuratore

Il Contraente

Disposizioni finali

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dall'Assicuratore aggiudicatario, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dall'Assicuratore.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Dichiarazioni

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e l'Assicuratore dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- | | |
|---------|---|
| Art. 7 | Foro competente |
| Art. 9 | Durata del Contratto |
| Art. 12 | Clausola Broker |
| Art. 14 | Recesso in caso di sinistro |
| Art. 15 | Assicurazione presso diversi assicuratori |
| Art. 18 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |

Data / /

L'Assicuratore

Il Contraente

Allegato A – Massimali assicurati

	Massimale aggregato per periodo di assicurazione per tutte le perdite patrimoniali di tutti gli Assicurati	€ 5.000.000,00
	con il sottolimito aggregato per spese di ripristino della reputazione	€ 500.000,00
	ed il sottolimito aggregato per costi di difesa per inquinamento	20% del massimale di polizza con il limite di € 1.000.000,00

Allegato B – Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

L'Assicuratore non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano durante ciascun periodo assicurativo, somma superiore agli importi in appresso indicati.

Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza sotto indicate, l'indennizzo verrà corrisposto all'assicurato previa detrazioni, per singolo sinistro, dell'importo di seguito specificato.

Garanzia	Limiti d'indennizzo	Scoperti o franchigie
Franchigia fissa per sinistro		Nessuna
31 – Costi di difesa di emergenza	€ 50.000,00 per sinistro	
32 – Procedimenti di estradizione	€ 20.000,00 per sinistro	

Data / /

Il Contraente

L'Assicuratore
